



Protocollo di intesa tra

Tribunale di PATTI

**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di PATTI**

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PATTI

SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE UDIENZE PENALI

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visto l'art. 83 del D.L. del 17.3.2020 n. 18 che al comma 5 prevede espressamente che, limitatamente alla attività non sospesa, i capi degli Uffici possano adottare misure di cui al comma 7 lettere a, b, c, d, e, f ed h e tra queste rientra proprio l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze;

visto l'art. 83 del D.L. del 17.3.2020 n. 18 che al comma 12 prevede: "Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

visto l'art. 36 del D.L. del 8.4.2020;

considerato che il C.S.M., con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato, d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "*la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*", limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

preso atto che l'Ordine degli Avvocati di Patti ha manifestato il fermo e motivato convincimento che il lavoro da remoto o telematico dei magistrati debba essere attuato limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i R.I.D. e i MAG.RIF alla "*predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*";

considerato che il Direttore Generale della D.G.S.I.A. ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

rilevato che in detto provvedimento si prevede, quanto alle udienze penali, all'art. 3 che "*Le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione*

degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento” ovvero Skype for Business e Teams;

visto il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Patti f.f. n. 34/2020 ha, in data 18.3.2020, così disposto: *“L'art. 83 del D.L. al comma 12 consente in tutti i casi in cui si debba tenere udienza penale con imputato o indagato detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business (quest'ultimo ormai avviato alla dismissione) diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito. Sarà il giudice a dare tempestiva comunicazione alla persona detenuta ed al relativo difensore delle modalità di svolgimento dell'udienza e le Direzioni della Casa Circondariale di Barcellona P.G. e della Casa Circondariale di Messina, tempestivamente allertate, avranno cura, laddove ovviamente possibile, di allestire idoneo locale, munito di postazione fissa di Personal Computer dotata di webcam e microfono e dello specifico applicativo Microsoft Teams diffuso dal Ministero, comunicando la concreta possibilità dello svolgimento dell'attività a distanza (peraltro già di recente testata dall'Ufficio G.i.p/G.u.p. del Tribunale di Patti.”;*

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Patti f.f. n. 40/2020 del 9.4.2020;

vista la necessità di intervenire al fine di tutelare la salute pubblica e nel contempo garantire la continuità delle attività giurisdizionali e amministrative;

premesso che gli Uffici e gli organismi di rappresentanza firmatari del presente Protocollo concordano sulla preminente esigenza di garantire, nel rispetto dei diritti della difesa e delle fondamentali esigenze di tutela della salute pubblica, lo svolgimento delle attività essenziali non sospese, segnatamente interrogatori, udienze e procedimenti con detenuti, a mezzo dell'utilizzo dei collegamenti a distanza, secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia;

premesso che le indicazioni di cui all'art. 3 sopra citato si riferiscono anche alle udienze camerali di convalida dell'arresto e del fermo, nonché ai procedimenti di convalida e susseguente giudizio per direttissima in caso di arresto in flagranza;

considerato che gli Uffici Giudiziari di Patti hanno predisposto - e positivamente testato con il contributo del MA.GRIF. area penale della Procura della Repubblica di Patti e del MA.GRIF. area penale del Tribunale di Patti, nonché coordinatore dell'Ufficio G.i.p. G.u.p. - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di cui sopra;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”;*

rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

PREMESSA

L'art. 83 comma 12 del D.L. su citato dispone: "*Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*"; sicché le udienze penali di cui al comma 12 ora citato, salvo quanto convenuto di seguito, si svolgono utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 146 bis Decreto legislativo 271/89, e ciò anche al di fuori delle ipotesi tipizzate in seno all'art. 146 bis disp. att. cpp.. In alternativa, come appunto espressamente previsto dal menzionato comma 12, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero, preferibilmente, il programma Teams come da indicazione della D.G.S.I.A.; trattasi, infatti, di programma che consente la partecipazione alle riunioni virtuali di soggetti esterni alla amministrazione, tali gli Avvocati e le Forze dell'Ordine.

I giudizi direttissimi successivi alla convalida ed alla applicazione della misura saranno celebrati solo nella ipotesi di cui all'art. 83 comma 3 lettera b) n. 2 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 e, laddove sia stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, saranno celebrati tramite i collegamenti audiovisivi testé indicati; nell'ipotesi di applicazione di misura diversa da quella della custodia cautelare in carcere, la modalità di svolgimento preferibile sarà quella ordinaria.

Indicazioni generali **udienze di convalida di arresto/fermo**

Le udienze di convalida dell'arresto in flagranza di reato e del fermo ai sensi dell'art. 391 c.p.p., nel caso in cui l'indagato sia sottoposto alla misura custodiale in carcere, si svolgono utilizzando sempre lo strumento della videoconferenza ai sensi dell'art. 146 bis disp. Att. C.p.p.; solo in alternativa possono essere utilizzati i collegamenti da remoto su descritti con l'utilizzo preferibilmente del programma TEAMS di Microsoft; se trattasi di indagato sottoposto alla misura della custodia, si procederà con la partecipazione a distanza ovvero con il collegamento da remoto; se trattasi invece di indagato sottoposto a misura diversa o condotto ai sensi del comma 5 del 386 cpp nei luoghi di cui all'art. 284 cpp, si procederà con le forme ordinarie ovvero, se possibile e secondo quanto convenuto, da remoto, con l'utilizzo preferibilmente del programma TEAMS di Microsoft.

Le udienze di convalida dell'arresto in flagranza di cui all'art. 558 c.p.p. si svolgono utilizzando gli strumenti di videoconferenza già disponibili ai sensi del citato art. 146 bis e solo in alternativa, e laddove possibile, con il collegamento da remoto con l'utilizzo preferibilmente del programma TEAMS di Microsoft.

Se però trattasi di arrestato condotto nei luoghi di cui al 284 c.p.p. ai sensi del 558 comma 4 bis primo periodo, il giudizio di convalida si svolgerà preferibilmente nelle forme ordinarie e solo in alternativa e laddove possibile, con il collegamento da remoto con l'utilizzo preferibilmente del programma TEAMS di Microsoft.

Il Giudice che procede stabilisce il collegamento attraverso la piattaforma "Microsoft TEAMS", creando apposita **stanza virtuale**, ove sarà presente ritualmente il cancelliere di udienza ed a cui saranno invitati il **P.M., l'indagato, il suo difensore e la P.G.**, laddove previsto.

In alternativa potrà essere utilizzata la piattaforma "Skype for Business", con le medesime modalità.

Il difensore potrà avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito, assicurati mediante utilizzo di fonia telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

Alla firma del presente protocollo, risultano **attivati i collegamenti telematici** con il Comando Provinciale Carabinieri, il Comando Guardia di Finanza (secondo un elenco allegato al presente protocollo e che sarà successivamente implementato), con la Casa Circondariale di Barcellona P.G. e con la Casa Circondariale di Messina Gazzi, queste due ultime già attrezzate per la videoconferenza ex art. 146 bis Disp. Att.; resta inteso che a tali collegamenti si potrà ricorrere soltanto fino al perdurare dell'emergenza covid.

A quest'ultimo riguardo, il Giudice, in conformità all'art. 146 bis citato e ricorrendo ragioni di urgenza ed emergenza sanitaria, designerà quale soggetto abilitato ad attestare la presenza dell'indagato in aula e la regolarità del video collegamento, un Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente alla Polizia Penitenziaria della casa circondariale dalla quale si svolge la videoconferenza o appartenete ad altro corpo o reparto presso il quale avverrà il collegamento da remoto.

Le Direzioni della Casa Circondariale di Messina Gazzi e di Barcellona P.G. cureranno, di concerto con i competenti organi del Dipartimento Amministrazione penitenziaria, la funzionalità del videocollegamento.

In caso di difficoltà tecniche nel funzionamento della videoconferenza, si procederà al collegamento a distanza a mezzo degli applicativi sopra indicati.

In caso di assoluta impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, ritualmente attestata dal cancelliere a verbale con indicazione delle motivazioni, l'udienza dovrà seguire le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, ad orario convenuto tra le parti processuali. In tal caso si conviene che il Giudice trasmetterà il verbale con relazione del cancelliere circa l'impossibilità del collegamento al Ministero della Giustizia - D.O.G. e D.G.S.I.A., ed al Consiglio Superiore della Magistratura VII Commissione.

Adempimenti della P.G. e del Difensore in caso di arresto in flagranza/fermo

La Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo indicherà al difensore il **luogo nel quale l'arrestato verrà custodito**, dandone atto, come di consueto, nel verbale di arresto.

In particolare, in caso di custodia dell'indagato presso uno dei luoghi di cui all'**art. 284 cpp comma II**, la P.G. indicherà al difensore il luogo più vicino attrezzato per il collegamento da remoto (Compagnia Carabinieri; Commissariato di P.S.; Tenenza G. di F.), presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi), per celebrare l'udienza di convalida a distanza; tutto ciò fino al perdurare dell'emergenza covid.

La persona arrestata/fermata/interrogata, **se detenuta in carcere**, sarà presente in videocollegamento direttamente dall'istituto penitenziario attrezzato per la videoconferenza ai sensi dell'art. 146 bis disp. att., come sopra indicato; nello specifico, vengono individuate sin d'ora la Casa Circondariale di Messina Gazzi e di Barcellona P.G., quali istituti di pena, presenti nel distretto, attrezzati per i collegamenti in videoconferenza,

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà **chiedere al difensore di comunicare tempestivamente, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail ordinario** (non PEC) al quale verrà inviato l'invito come ospite alla c.d. stanza virtuale; il difensore ha l'onere di comunicarlo tempestivamente, e comunque in tempo per l'inserimento nel verbale di arresto.

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà chiedere al difensore come costui intenda partecipare al rito: se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato, ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio; il difensore ha l'onere di comunicarlo tempestivamente ma ha facoltà di riservarsi di comunicarlo subito dopo il primo colloquio con l'arrestato e comunque senza ritardo. Il difensore ha, altresì, la possibilità di comunicare la sua volontà di partecipare da remoto alla cancelleria del Tribunale di Patti.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica nell'aula di udienza.

Nel caso in cui uno dei difensori abbia optato per la celebrazione dell'udienza presso l'aula del Tribunale, tale scelta vincolerà esclusivamente il difensore che la stessa abbia formalizzato.

Qualora il difensore scelga di partecipare da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio, egli deve **attestare di disporre di strumentazione informatica idonea all'accesso e alla navigazione in rete, nonché di aver installato nel suo P.C. l'applicativo Microsoft Teams.**

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di **uno o più familiari dell'arrestato**, in modo da permettere a costui di poterli eventualmente contattare.

Il difensore, nel caso in cui opti per la partecipazione da remoto, dichiarerà l'adesione al protocollo, con l'espresso consenso alla trattazione del procedimento con le modalità qui indicate.

In caso di nomina di più di un difensore, l'eventuale collegamento da remoto avverrà presso lo studio di entrambi, fatta salva la diversa scelta dei difensori di collegarsi presso lo studio di uno solo di essi o di essere presente/i nell'aula di udienza presso il Tribunale di Patti, presenziando in tal modo all'udienza

La polizia giudiziaria, infine, dovrà comunicare il proprio **numero telefonico ed il proprio indirizzo e-mail ordinario**, al quale verrà inviato l'invito come ospite alla c.d. stanza virtuale.

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo dovrà indicare e dare espressamente atto nel verbale di arresto/fermo tutti i dati sopra indicati (luogo nel quale l'arrestato viene custodito; luogo ove avverrà, per costui, il collegamento da remoto - comando più vicino attrezzato per la videoconferenza o casa circondariale -; indicazione del difensore di fiducia o di ufficio; numero telefonico ed indirizzo e-mail ordinario (non PEC) del difensore di fiducia; modalità con cui il difensore intende partecipare al rito - se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio -).

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto/fermo trasmetterà tempestivamente al portale N.d.R. - atti urgenti della Procura di Patti - il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto/fermo in formato PDF, come di consueto.

Procederà, analogamente a trasmettere tali atti, sia in formato PDF che in formato WORD, all'indirizzo mail del Pubblico ministero di turno.

Adempimenti del P.M.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà, mediante importazione dal "Portale NDR", alla iscrizione ed alla consueta formazione del fascicolo delle indagini preliminari, secondo quanto avviene normalmente.

Il Pubblico Ministero, nel proprio atto (presentazione dell'imputato al giudice con rito direttissimo, richiesta di convalida, etc.), dovrà riportare tutti i dati già indicati dalla P.G. procedente (luogo nel quale l'arrestato viene custodito; luogo ove avverrà, per costui, il collegamento da remoto - luogo più vicino attrezzato per la videoconferenza o casa circondariale -; indicazione del difensore di fiducia o di ufficio; numero telefonico ed indirizzo e-mail ordinario (non PEC) del difensore di fiducia; modalità con cui il difensore intende partecipare al rito - se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio -).

La segreteria del Pubblico Ministero provvederà alla trasmissione del fascicolo alla cancelleria del Tribunale di Patti, sia materialmente (in forma cartacea), che in via telematica, con valore ai fini di deposito, ai seguenti indirizzi di posta elettronica (gipgup.tribunale.patti@giustiziacert.it e penale.tribunale.patti@giustiziacert.it), scaricando gli atti da Portale NDR o dalla mail trasmessa dalla P.G. per come sopra indicato.

La segreteria del Pubblico Ministero, altresì, procederà ad inviare con la massima tempestività il fascicolo per via telematica anche al difensore (attraverso l'indirizzo e-mail ordinario - non PEC - dallo stesso difensore in precedenza indicato), comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati, curando, altresì, di darne avviso telefonico al difensore.

Al riguardo, il difensore dovrà fornire nel corso dell'udienza la conferma della avvenuta ricezione degli atti. In alternativa, potrà essere utilizzata la piattaforma di condivisione documentale Teams.

Nella richiesta di convalida al G.I.P. o nel decreto di presentazione per convalida e giudizio direttissimo, verrà indicato il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato; l'indirizzo di posta elettronica del Pubblico Ministero e della Segreteria Assistenza; l'indirizzo di posta elettronica ed il contatto telefonico del luogo ove verrà attivato il collegamento da remoto; l'indirizzo di posta elettronica ed i recapiti del difensore; sarà inoltre indicato se sia necessaria la presenza di un interprete e per quale lingua.

Adempimenti del Giudice

Il giudice che procede, nel suo ufficio e con l'ausilio del cancelliere, stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma "Microsoft TEAMS", creando apposita "stanza virtuale". Alla stanza virtuale saranno invitati dal giudice che procede e dal cancelliere: l'arrestato che si trovi presso la P.G. in uno dei luoghi attrezzati per il videocollegamento e che parteciperà mediante il collegamento attivato presso la Casa Circondariale ovvero dalla stessa P.G. in caso di arresti domiciliari; il P.M., il difensore nominato in atti di fiducia o di ufficio - mediante gli indirizzi di posta elettronica rispettivamente indicati al momento dell'arresto - il servizio di stenotipia, il servizio interprete, ove previsto, nonché la Polizia Giudiziaria anche in qualità di teste nel caso di giudizio direttissimo. In alternativa, potrà essere utilizzata la piattaforma "Skype for Business".

Ricevutane comunicazione dal pubblico ministero nei modi sopra indicati, il giudice che procede, a mezzo della cancelleria, notificherà avviso di fissazione dell'udienza, con espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso ed a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo; indicherà al difensore il luogo nel quale l'arrestato viene custodito ed il luogo ove avverrà, per quest'ultimo, il collegamento da remoto - cioè il luogo più vicino attrezzato per la videoconferenza o la casa circondariale di Messina Gazzi o Barcellona P.d.G..

Nel caso in cui sia necessaria la presenza di un interprete per l'arrestato, essa sarà assicurata mediante presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato stesso.

Dovrà essere consentito all'interprete, se necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra avvocato ed arrestato.

Il Giudice, a mezzo della cancelleria ed in sede di comunicazione dell'avviso di fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente, le parti delle modalità di collegamento, del luogo e dell'orario. Detta comunicazione dovrà essere tempestiva e comunque tale da consentire al difensore l'agevole raggiungimento del luogo nel quale parteciperà all'udienza

Laddove non vi sia difensore di fiducia, verrà in ogni caso garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto), secondo turni di reperibilità predeterminati ed individuati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel rispetto dell'art. 29 Disp. Att. C.p.p..

Il Pubblico Ministero parteciperà da remoto, mediante collegamento dal suo ufficio con Microsoft Teams.

Nel caso di V.P.O. delegato alla partecipazione all'udienza, costui parteciperà da postazione in remoto, collocata nell'Ufficio di Procura ed ivi appositamente predisposta.

Il difensore avrà già scelto come intende partecipare al rito, dandone atto nel verbale redatto dalla P.G. al momento dell'arresto o fermo, ovvero successivamente al colloquio con il proprio assistito: se all'udienza presso il tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero da remoto, mediante collegamento telematico presso il suo studio.

In tale ultimo caso, ferma restando la possibilità di avere dei colloqui col proprio assistito nelle forme e con le modalità previste dal codice di rito, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto telefonico - con linea fissa o mobile -, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

La polizia giudiziaria, laddove previsto e segnatamente nella ipotesi di giudizio direttissimo, parteciperà da remoto, mediante collegamento dal proprio ufficio (ovvero da postazioni predisposte) con l'applicativo utilizzato, cioè Microsoft Teams o Skype for Business.

Il Giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra difensore e indagato.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria/imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, **il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza"**, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 ed in conformità alle attuali disposizioni vigenti di legge e regolamento.

Nel caso di udienza camerale, atteso il disposto di cui all'art. 127 comma 6 c.p.p., per cui l'udienza debba svolgersi "senza la presenza del pubblico", il Giudice richiederà al difensore ed al P.M. una esplicita dichiarazione a verbale sull'assenza di soggetti estranei all'udienza.

Il difensore e l'arrestato potranno anche durante l'udienza previa autorizzazione del Giudice, consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p.

Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali. Al riguardo, si conviene tra le parti che, consentendo la Piattaforma Teams la contemporanea e reciproca visibilità dei soggetti partecipanti sino ad un numero di cinque, la stessa sia idonea all'utilizzo per l'udienza; la necessità di ulteriori collegamenti (ne sono consentiti sino a 250) implicherà il solo momentaneo distacco video di uno dei partecipanti, rimanendo stabile il collegamento audio.

Qualora si renda necessario, al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

Resta sempre salva la facoltà del difensore, in caso di necessario intervento immediato, di attivare il microfono o scrivere via chat che si intende interloquire, chiedendo la parola

Sarà, comunque, garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

Di tutto quanto avvenuto nel corso della videoconferenza e dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel **verbale di udienza, che verrà redatto digitalmente e condiviso su Team dal cancelliere nella stanza virtuale; il verbale sarà, poi, sottoscritto dal Giudice e dal cancelliere e ad esso sarà in seguito allegata la registrazione; il cancelliere darà lettura integrale del verbale e darà atto nel medesimo che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p..**

Il difensore dichiarerà l'adesione al protocollo con l'espresso consenso alla trattazione del procedimento con le modalità da remoto, dando atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19.

L'addetto al servizio stenotipia curerà l'attivazione dell'audio-registrazione dalla funzione prevista in stanza virtuale e da questa estrapolerà supporto informatico e trascrizione; quest'ultima sarà riversata in *stanza virtuale* con la funzione *caricamento files*.

La registrazione della videoconferenza verrà archiviata nell'applicazione "streaming" della "stanza virtuale" e verrà trascritta dal servizio di stenotipia.

Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante condivisione in "stanza virtuale" ovvero, in caso di malfunzionamento della piattaforma "Teams", trasmissione per posta elettronica agli indirizzi specificati.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo ed immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" in Teams.

Modalità di svolgimento
degli interrogatori di garanzia e
degli interrogatori a seguito di richiesta ex art. 415 bis c.p.p.
da parte di soggetti detenuti.

Le modalità sopra indicate saranno applicate anche in occasione degli interrogatori di garanzia tenuti, nel periodo indicato, dinanzi al GIP nei confronti di imputati detenuti e/o in stato di custodia cautelare, nonché agli interrogatori innanzi al P.M. a seguito di richiesta ex art. 415 bis c.p.p. da parte di soggetti detenuti, con le seguenti precisazioni.

---o---

Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto alla misura della custodia in carcere: si procederà al collegamento in videoconferenza per come sopra indicato; nell'avviso di fissazione di interrogatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari fornirà, in quanto compatibili, tutte le indicazioni già previste con riguardo all'avviso di fissazione di udienza di convalida.

---o---

Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari: stante l'equiparazione legale di tale misura a quella della custodia cautelare in carcere (art. 284, 5 comma, c.p.p.), si procederà come sopra indicato in relazione ai soggetti in stato di arresto, sostituito il luogo di detenzione con l'aula di giustizia, salvo che l'arrestato e il difensore non scelgano gli uffici di P.G. procedenti e/o territorialmente competenti, dotati di collegamento da remoto.

Nell'avviso di fissazione di interrogatorio, il G.I.P. indicherà il luogo ove l'indagato dovrà essere condotto o potrà essere autorizzato a recarsi per espletare l'incombente. L'avviso al difensore conterrà tutte le indicazioni già previste in merito ai collegamenti da remoto e sopra illustrate.

---o---

Interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. di soggetto sottoposto a misura cautelare coercitiva non custodiale: pur in assenza di espressa previsione di collegamento da remoto per tali pur indifferibili incombeni (stante il restrittivo disposto di cui all'art. 83, comma, 12 D.L. 17/3/2020 n. 17), si conviene tra le parti che anche tale atto sia espletato a mezzo collegamento da remoto, con le medesime modalità previste per l'interrogatorio di garanzia di soggetto che si trovi agli arresti domiciliari.

Al riguardo, l'avviso di fissazione di interrogatorio indicherà il luogo ove l'indagato dovrà recarsi per l'interrogatorio di garanzia e segnatamente uno dei luoghi indicati dalla P.G.; conterrà la delega alla Polizia Giudiziaria per attivare il collegamento a mezzo link che sarà indicato secondo le modalità già illustrate. Il difensore, cui parimenti il link sarà inviato, dichiarerà a verbale l'adesione al presente protocollo.

---o---

Interrogatorio del Pubblico Ministero a seguito di richiesta ex art. 415 bis da parte di soggetti detenuti che chiedano la trattazione del procedimento: il Pubblico Ministero procederà in videoconferenza con collegamento da remoto, con le medesime modalità previste per il Giudice. Nell'invito a presentarsi o nell'avviso di fissazione di interrogatorio, da trasmettere telematicamente e notificare alla struttura carceraria, al detenuto ed difensore di fiducia o d'ufficio, sarà specificato che si procederà con collegamento da remoto e sarà indicato il link da utilizzare per l'ingresso nella "stanza virtuale", con delega alla Polizia Penitenziaria di attivare il collegamento e di presenziare attestando l'identità dell'indagato, secondo il disposto di cui all'art. 146 Disp. Att. c.p.p.

Il difensore che preferisca presenziare unitamente al proprio assistito presso la struttura carceraria, dovrà farlo presente tempestivamente e dotarsi dei dispositivi di sicurezza necessari e ritenuti idonei dalla Casa Circondariale per l'ingresso, attesa l'evidente esigenza di tutela della salute pubblica.

In ogni caso il difensore potrà collegarsi dal proprio studio legale o da altro luogo, dando atto a verbale dell'assenza di pubblico estraneo, a mezzo di qualsiasi hardware (anche mobile) idoneo all'utilizzo di Teams.

---o---

Rimane ovviamente fermo il rispetto dei termini previsti per il compimento degli atti nelle ipotesi di procedimenti non sospesi.

Laddove la legge preveda, in relazione agli interrogatori di cui sopra, la specifica trasmissione di atti al difensore, si procederà con invio a mezzo PEC, previa rituale richiesta di copia e pagamento dei diritti di legge.

Organizzazione della stanza virtuale ed assistenza informatica

Nel caso di celebrazione della udienza attraverso l'applicazione *Microsoft Teams*, al fine di verificare la corretta installazione del Client WEB o del software sulle macchine locali dei partecipanti, l'adeguata conoscenza della piattaforma e la sufficiente qualità della connessione, nel rispetto dei termini processuali e con sufficiente anticipo rispetto alla data e orario fissati per l'udienza, è opportuno che si proceda ad eseguire un test (simulazione) con la partecipazione in remoto di tutti coloro che prenderanno parte alla c.d. "stanza virtuale", ad eccezione dell'indagato/imputato (quindi, ad esempio: Giudice, difensore dell'indagato, pubblico ministero, cancelliere di udienza, ufficio delle forze dell'ordine ove si recherà l'indagato, assistente informatico CISIA).

Al fine di agevolare l'apprendimento degli elementi essenziali legati all'uso della piattaforma e di risolvere eventuali problemi tecnici, è opportuno che il test di simulazione di cui al paragrafo che precede, sia condotto con la partecipazione, in remoto, anche dell'assistente informatico del CISIA di Catania, in servizio presso il Palazzo di Giustizia di Patti.

Al fine di fornire al Giudice e alle parti un adeguato ausilio tecnico nel caso in cui dovessero sorgere problemi legati all'uso del software, specie nelle prime applicazioni, è opportuno che, anche durante l'udienza, il collegamento in remoto avvenga con la partecipazione dell'assistente informatico del CISIA di Catania, in servizio presso il Palazzo di Giustizia di Patti; il collegamento da remoto consente infatti il pronto intervento dell'esperto informatico in ipotesi di difficoltà nella gestione tecnica della stanza virtuale.

È bene precisare che, nel pieno rispetto della nota del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, la partecipazione alla udienza e/o alla simulazione da parte dell'assistente informatico del CISIA di Catania, in servizio presso il Palazzo di Giustizia di Patti, non sarà stabile e continuativa; la partecipazione di costui al Team è finalizzata a consentire al Giudice

di chiedere il suo intervento da remoto mediante Microsoft TEAMS, solo nel caso in cui dovessero sorgere problemi di carattere tecnico connessi all'uso della piattaforma¹.

Nota di chiusura

L'udienza dovrà essere celebrata secondo le disposizioni ordinarie, e non a distanza, non solo in caso di assoluta impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, ma anche ogni qualvolta il Giudice dovesse ritenere che il procedimento imponga il compimento di attività processuali particolarmente complesse non compatibili con il collegamento a distanza, dandone atto nel provvedimento di fissazione della udienza o di fissazione dell'interrogatorio di garanzia.

Efficacia

Si precisa che l'adesione al presente protocollo è su base volontaria, fondata sulla eccezionale situazione di emergenza sanitaria in atto, e non può essere vincolante per il difensore che intenda procedere nelle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura penale.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 20.4.2020 e fino al 11.5.2020, salvo proroghe.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

---0---


Si dispone la trasmissione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Messina, alla DGSIA, ai RID Messina per il settore penale, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Messina, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Patti, 17.4.2020

Il Presidente del Tribunale f.f.
dott. U. Scavuzzo

SCAVUZZO UGO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
17.04.2020 13:52:11 UTC

Il Procuratore della Repubblica
dott. A. V. Cavallo



Il Presidente del Consiglio Ord. Avvocati
Avv. F. Pizzuto

PIZZUTO
FRANCESCO

Firmato digitalmente da
PIZZUTO FRANCESCO
Data: 2020.04.17
15:17:35 +02'00'

¹In questo senso la stessa nota del DIGSIA appena richiamata afferma: "*nella fase di emergenza sanitaria... gli operatori del servizio sono stati istruiti a consolidare la loro attività privilegiando le forme di intervento da remoto, così come incentivato dalle regole contrattuali, anche mediante piattaforma Microsoft TEAMS. In particolare, il personale dell'assistenza fornisce specifiche indicazioni per l'utilizzo di skype for Business e Teams*".